

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

*SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA*

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

Nell'interesse del Sig. **Prof. Avv. Giuseppe PAGLIARO**, nato a Catanzaro il 1 ottobre 1964, ivi residente, al Viale De Filippis, n. 156 (C.F.: PGLGPP64R01C352F), rappresentato e difeso da sé medesimo, nonché congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Gianluca Bellacoscia c.f. BLLGLC68B06C352G, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo procuratore in Catanzaro, alla Via Torrazzo, n. 9, fax. 0961.955214 – PEC [giuseppe.pagliaro1@avvocaticatanzaro.legalmail.it](mailto:giuseppe.pagliaro1@avvocaticatanzaro.legalmail.it) – [avv.bellacoscia@postecert.it](mailto:avv.bellacoscia@postecert.it), giusta procura in calce al presente atto;

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, Vico Diciotto Agosto 1860;

**PREMESSE**

Il ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A046 (ex A019), immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 01 settembre 2015 (Cfr. contratto Allegato 1), nell'ambito della Fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Scalfaro” di Catanzaro (Allegato 2).

Con Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 (Allegato 3), sospesa a seguito dell'Ordinanza del Tar Lazio n. 3588/2016, il MIUR ha dettato la disciplina del Piano Straordinario di Mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'08.04.2016 (Allegato 4).

Secondo la tempistica indicata, il ricorrente ha inoltrato (poiché obbligato) domanda di mobilità (Allegato 5) indicando 100 ambiti e 100 province, chiedendo – prioritariamente – la propria definitiva assegnazione presso l'Ambito provinciale n. 1 di Catanzaro e, in subordine, presso uno degli ambiti della Regione Calabria, tutti preliminari alle successive ed obbligate indicazioni



territoriali.

Il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito al ricorrente pari a 31 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento al coniuge (Allegato 6);

Con comunicazione del 31.08.2016 (Allegato 7) al ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'Ambito 002 Basilicata – Potenza (quindicesima preferenza espressa) ed è titolare di cattedra presso il Liceo Artistico Musicale e Coreutico “W. Gropius” di Potenza.

In data 01.09.2016, suo malgrado, il Prof. Avv. Giuseppe Pagliaro ha dovuto prendere servizio presso detta istituzione, non avendo ottenuto neanche l'assegnazione provvisoria annuale.

Il ricorrente inoltrava agli uffici interessati motivate e circostanziate istanze di accesso agli atti, onde verificare la regolarità dell'azione amministrativa (Allegato 8), ma varie richieste rimanevano insoddisfatte.

Avverso il suindicato trasferimento in data 27.08.2016, pur in assenza di qualsivoglia documentazione, attesi i mancati riscontri alle istanze di accesso agli atti, il ricorrente inoltrava istanza di conciliazione al MIUR – USP di Catanzaro ed al MIUR – USR Calabria (Allegato 9), ma anche tale istanza è rimasta non soddisfatta.

In ogni caso, la procedura di mobilità in organico di diritto, svolta nell'anno 2016 è sotto, svariati profili, illegittima per come sarà di seguito compiutamente argomentato.

Nell'anno accademico 2017/2018, il Prof. Pagliaro frequentava presso l'UNICAL, con esito positivo, il TFA Sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, ottenendo la relativa abilitazione in data 30.06.2018, con la votazione di 30/30 (Allegato 10).

Nei tempi concessi dai diversi CCNI e dalle ordinanze ministeriali di riferimento, il ricorrente proponeva – ogni anno successivo al 2016 – domanda di mobilità nell'organico di diritto (Allegato 11), restando – sempre – insoddisfatto.

Nel corso degli anni successivi al 2016, inoltre, svariati docenti – per provvedimento giurisdizionale e, da ultimo, nella mobilità del corrente anno 2020 – sono stati continuamente assegnati agli ambiti territoriali prioritariamente prescelti dal ricorrente, il che ha continuato con il pregiudicare



la posizione del medesimo.

La vicenda oggetto di odierno giudizio è permeata da reiterate irregolarità, che hanno finito per pregiudicare le ragioni dell'odierno ricorrente, innanzitutto in sede di effettuazione delle operazioni di mobilità, a partire dall'anno 2016 e, successivamente, nella continua assegnazione di altri docenti negli ambiti territoriali richiesti con preferenza dal ricorrente, per effetto di provvedimenti giurisdizionali.

❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ  
STRAORDINARIA ANNO 2016**

L'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96, da graduatorie ad esaurimento, come appunto l'odierno ricorrente.

L'ordinanza ministeriale sulla mobilità n. 241 dell'8.4.2016, in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, ha specificamente previsto all'art. 2 le seguenti fasi operative:

- a. FASE A:** (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);
- b. FASE B:** riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);
- c. FASE C:** prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);
- d. FASE D:** riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da



quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).

Nell'allegato 1 al citato CCNI è stato precisato che: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Inoltre, all'art. 9, comma 10 dell'O.M. 241/2016 è precisato che: *“Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti uffici scolastici regionali”*.

#### ❖ **VIOLAZIONE DI LEGGE.**

**Il CCNI sulla mobilità dell'08.04.2016** ha creato un totale stravolgimento della macchina amministrativa scolastica, ponendosi in netto contrasto con la disciplina ordinaria in materia di **trasferimenti a domanda** del personale docente, compiutamente delineata dagli **artt.462-466 del D.Lgs. n.297/1994**, e con quella della **mobilità d'ufficio**, regolata dagli **artt.467-469 del T.U. sulla scuola**, con esclusivo riguardo al caso di soppressione di posto o di cattedre o l'accertata situazione di incompatibilità ambientale di permanenza del personale docente nella scuola o nella sede (art.467, comma 1).

Gli ambiti dei trasferimenti a domanda sono quello comunale (sostituito dall'ambito territoriale subprovinciale, nell'organico dell'autonomia), come disciplinato dall'art. 464 T.U., che sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso; quelli provinciale e interprovinciale, disciplinati dall'art. 465 D.Lgs. n.297/1994.

L'art. 470 D.Lgs. n.297/1994 sulla mobilità professionale individua



rigorosamente gli spazi della contrattazione collettiva nazionale integrativa, nessuno dei quali va a modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'art. 475 dello stesso Testo unico.

E' anche noto che le modifiche introdotte dalla riforma "Brunetta" all'art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando con la sanzione della nullità le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione. Inoltre, l'art. 40, comma 1, 2° periodo, D.Lgs. n. 165/2001 esclude espressamente dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa le materie attinenti all'organizzazione degli uffici.

**Le citate disposizioni di legge del Testo Unico sulla scuola in materia di trasferimenti a domanda e di mobilità professionale sono state illegittimamente derogate dal CCNI dell'8 aprile 2016 nei confronti di tutto il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi "B" e "C" del piano straordinario di immissioni in ruolo.**

L'art. 399, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 vieta espressamente ai docenti neo assunti o di nuova assegnazione di sede di poter presentare domanda di mobilità professionale prima del triennio di permanenza nella sede, con conseguente inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi "B" e "C" del piano straordinario (e di tutti gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016); a questo punto l'art. 2, comma 3, CCNI 8 aprile 2016 inventa, *contra legem*, la mobilità professionale a domanda o d'ufficio per i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, prevedendo espressamente che in assenza di domanda la mobilità sarebbe stata effettuata d'ufficio!!!.

**In buona sostanza, l'art. 2, comma 3, CCNI 8 aprile 2016 ha violato gli artt. 399, comma 3, 436, 462, 467, 470, 475, comma 4, D.Lgs. n. 297/1994 e l'art. 7, comma 2, CCNI 13 maggio 2015, che alle disposizioni di legge si era conformato sul divieto di assegnazione provvisoria di sede agli assunti in ruolo**



con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, obbligando invece illecitamente i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di immissioni in ruolo a partecipare ad una procedura di mobilità professionale che era per gli stessi vietata dalla legge.

Né le modifiche all'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, introdotte in sede di conversione con decorrenza dal 29 maggio 2016 dall'art. 1-bis D.L. n. 42/2016, possono essere utilizzate a sanare *ex post* l'illegittima mobilità professionale imposta ai docenti delle fasi "B" e "C" del piano straordinario di immissioni in ruolo dal CCNI dell'8 aprile 2016, confermando invece le predette modifiche, per le ragioni già ampiamente illustrate, la strumentalità, l'illegittimità, l'arbitrarietà, l'illiceità dell'intera operazione "congiunta" di reclutamento e di mobilità professionale *extra ordinem*.

Ovviamente, *era sufficiente una semplice operazione informatica e un sistema operativo di non particolare complessità per realizzare quanto previsto dall'art. 1, comma 73, della legge n. 107/2015, cioè l'assegnazione del personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), dell'articolo unico della stessa legge agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 (sostituendo cioè l'indicazione dell'ambito comunale in cui la sede definitiva è allocata con il nuovo ambito territoriale, coincidente con il territorio comunale o dimensioni più ampie subprovinciali), senza effettuare alcuna mobilità professionale che, peraltro, è stata consentita anche agli assunti nelle fasi "0" e A" per l'anno scolastico 2015/2016 ma soltanto a domanda, pur essendo espressamente vietata dall'art. 399, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994.*

È evidente che tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale siano state disattese, anzi illegittimamente derogate dal CCNI dell'08.04.2016.

Tutto ciò detto è quanto emerso a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 187 del 20.07.2016 (Allegato 12), ha evidenziato l'illegittimità, l'arbitrarietà nonché l'illiceità delle procedure adottate dal MIUR in materia di mobilità.

**Pertanto, il ricorrente, assunto nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase C del Piano Straordinario di immissioni in ruolo si ritrova, ad oggi, a dover**



**subire una situazione di grave disagio determinato dalla violazione di norme imperative di legge.**

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di totale accoglimento delle domande formulate dall'odierno deducente, che è stato obbligato a presentare una domanda di mobilità vietata dalla legge.

*Se così è, il ricorrente non avrebbe dovuto presentare alcuna domanda di mobilità e la propria sede definitiva doveva considerarsi – fin da subito – l'ambito territoriale I di Catanzaro, sede dell'istituto scolastico di immissione in ruolo (ITIS Scalfaro).*

**❖ ILLEGITTIMA EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ STRAORDINARIA ANNO 2016.**

L'ordinanza ministeriale che ha disposto la mobilità straordinaria dei docenti per l'anno scolastico 2016/2017 fu già attenzionata, nell'immediatezza, dal Tar Lazio che ne sospese l'efficacia, per la ricorrenza di svariate previsioni in violazione della Carta Costituzionale.

In particolare si sono assunti, come **violati i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione Italiana, nonché il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della stessa; oltre che l'art. 1 comma 108 L. 107/2015 (assegnazione sulla base delle tabelle di vicinanza) e l'art. 28 comma 1 d.p.r. 487/1994.**

Il Ministero avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore degli assunti entro l'a.s. 2014/2015 nonché dei vincitori, *rectius* idonei, del concorso 2012, in spregio al dettato costituzionale, consentendo a questi ultimi di rimanere esclusi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata l'anno precedente.

Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107/2015, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe, altrimenti, perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, **TUTTI obbligati a partecipare al Piano Straordinario di Mobilità**, dovevano essere



inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999. Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo avevano ed hanno il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Di ciò ha tenuto conto anche il **TAR Lazio con il provvedimento richiamato che ha sospeso l'ordinanza 241/2016 proprio con riferimento “alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria”.**

In siffatta situazione il MIUR, disattendendo il provvedimento giudiziale, ha continuato ad applicare quanto disposto nell'ordinanza con innegabile nocumento in danno del ricorrente.

Detta ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e, conseguentemente, le sedi avrebbero dovuto essere assegnate ai docenti sulla scorta del punteggio posseduto (diversamente da come si è operato).

È, invero, principio di rango costituzionale il principio meritocratico nel pubblico concorso discendente dagli artt. 3, 51 e 97 Cost.; tale principio implica che a maggior punteggio corrisponda maggior favore.

**Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario al fine di evitare che docenti con punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso, il che comporterebbe una violazione del principio di imparzialità di cui all'art.97 Cost., principio fatto proprio dall'art. 28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.**

La violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent.



5611/2011).

Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato “fasce” di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri, abiurando i principi di buon andamento dell’Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati.

Ma vi è di più!

Il bollettino dei trasferimenti in esito alla mobilità straordinaria dell’anno 2016, pubblicato dal MIUR (Allegato 13-Estrazione Calabria / Allegato 13bis-Bollettino integrale), è stato elaborato all’esito di una procedura che ha – comunque – dato luogo a gravissimi ed evidenti errori, in violazione della predetta disciplina regolante la mobilità, legale e contrattuale.

È noto, infatti, che la procedura di mobilità oggetto del presente ricorso, per le assegnazioni delle sedi ai docenti, è stata affidata a sistemi informatici che, applicando il famigerato “**algoritmo**”, avrebbero dovuto effettuare le complesse operazioni previste dalla normativa vigente.

Riguardo al caso che ci occupa, il ricorrente, essendo stato assunto nell’a.s. 2015/2016, ha partecipato alla “*FASE C*” della predetta procedura di mobilità territoriale, **obbligatoria per tutti gli ambiti a livello nazionale**, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Orbene, dal predetto bollettino dei trasferimenti (Allegato 13), all’Ambito 001 di Catanzaro (prima preferenza espressa in domanda), nonché all’Ambito 002 di Catanzaro (seconda preferenza – Cfr. domanda di mobilità – Allegato 5), risultano assegnati docenti senza precedenza alcuna, e/o vantanti un punteggio inferiore a quello riconosciuto al Prof. Pagliaro ai fini dell’assegnazione definitiva.

Detto discorso è valido anche per tutti gli ambiti territoriali che precedevano l’Ambito Territoriale 002 Basilicata nella domanda di mobilità (**BEN 14!**) e, pertanto, è evidente l’errore in cui è incorsa la Pubblica Amministrazione resistente.

Non v’è dubbio, pertanto, che il ricorrente abbia diritto all’assegnazione di uno degli ambiti provinciali di Catanzaro, ovvero più prossimi al predetto comune di



Catanzaro, nell'ordine di priorità indicato nella domanda di mobilità, nel rispetto del proprio punteggio e del generale regime delle precedenzae.

Nella predetta domanda di mobilità il ricorrente ha espresso la richiesta di attribuzione di un posto comune, in un ambito territoriale nel quale insiste il comune di residenza (AMBITO 001 CATANZARO), ovvero nei comuni limitrofi, ovvero ancora, in via residuale, negli ambiti della Regione Calabria, ed in via ulteriormente residuale negli ambiti territoriali delle altre Regioni d'Italia, come evincibile dalla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità obbligatoria.

**Il punteggio riconosciuto in favore del ricorrente nell'ambito della predetta procedura di mobilità è stato di punti 31 + 6 (a titolo di ricongiungimento al coniuge).**

Al termine della predetta procedura di mobilità, con comunicazione trasmessa dal MIUR tramite e-mail, il ricorrente è stato trasferito d'ufficio – posto comune, a decorrere dall'1.9.2016, in un ambito territoriale della Regione Basilicata, ed in particolare nell'Ambito Territoriale 002, con assegnazione nel comune di Potenza.

Il richiamato provvedimento di trasferimento risulta adottato in palese violazione della normativa posta dal Ministero resistente a fondamento della procedura di mobilità obbligatoria di cui si discute e si ribadisce che risulta comunque illegittimo per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNI Mobilità Scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/20161, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.

Infatti, numerosi altri concorrenti alla stessa procedura di mobilità, per lo stesso grado scolastico, partecipanti alla stessa fase e con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dal ricorrente, sono stati assegnati nelle sedi indicate dallo stesso o in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella assegnata al docente Pagliaro.

Ciò è facilmente riscontrabile dalla verifica del richiamato bollettino dei trasferimenti a livello nazionale e provinciali pubblicati dal MIUR (Allegati 13-13bis), nei quali risultano evidenti situazioni di illegittimità, nei termini anzidetti.



È evidente che si è trattato di errori o “anomalie” dovuti alle procedure informatiche, ma essi non sono stati in alcun modo giustificati dal MIUR.

Peraltro i docenti destinatari di assegnazioni macroscopicamente errate, come nel caso di specie, non hanno potuto neanche verificare agevolmente la correttezza dell’intera procedura in esame, non essendo stati resi noti i criteri di scelta e di individuazione delle sedi assegnate (funzionamento dell’algoritmo).

**Secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di merito, per le operazioni di mobilità “il punteggio riconosciuto a ciascun docente è il criterio principale per l’assegnazione della sede rispetto all’ordine di preferenza”** (Cfr. Tribunale di Foggia sent. 8933/2016 – Tribunale di Forlì sent. 211/2017 – Tribunale di Como ord. 19.12.2016 – Tribunale di Venezia ord. 6962/2016 – Tribunale di Ravenna ord. 3683-3684/2016 – Tribunale di Vicenza ord. 5668/2016 – Tribunale di Napoli ord. 31.10.2016 – Trib. Crotone ord. 11392/2016, Tribunale di Lecce ord. 44352/2016 – Tribunale Nocera Inferiore ord. 13.10.2016 – Tribunale di Brindisi ord. 11.10.2016 – Tribunale di Taranto ord. 20.9.2016 – Tribunale di Trani ord. 16.9.2016 – Tribunale Barcellona P.G. ord. 3794/2017 – Tribunale di Mantova ord. 1954/2016 – Tribunale di Verona ord. 11.3.2017; Tribunale di Piacenza ord. 54.10.2017; Tribunale di Bari 4.10.2016; Tribunale di Latina ord. 14.3.2017 – Tribunale di Vercelli, Sez. Lav., Ord. 27.12.2016 – Tribunale Napoli Nord ord. 24.2.2017 – Tribunale di Napoli ord. 25737/2016 dep. 12.3.2017 - Trib. Civ. Salerno, Sez. Lav., ord. 01.09.2016, n. cron. 22967/16 – Tribunale di Avezzano ord. 14.2.2017).

Anche il Consiglio di Stato, con Ordinanze n.ri 1585 e 1586 del 14.4.2017, in accoglimento delle domande cautelari proposte in primo grado, per l’annullamento del D.M. 241/2016, ha ordinato al MIUR di rivalutare “*con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d’altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste*”.

❖ **SULL’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE AL PROF. GIUSEPPE PAGLIARO.**

L’assegnazione del ricorrente all’ambito provinciale 002 della Basilicata – Potenza, si appalesa illegittima ed erronea e, pertanto, deve essere annullata, con contestuale assegnazione del ricorrente medesimo presso uno degli ambiti



provinciali di Catanzaro, in ordine di prossimità con la residenza del medesimo e del proprio nucleo familiare, nel rispetto delle preferenze espresse in sede di domanda.

➤ Con **provvedimento del Ministero resistente, prot. n. AOOUSPCZ n. 5285 del 21 giugno 2016** (Allegati 14 - 14bis), veniva decretata la **dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017 nella provincia di Catanzaro** e, riguardo alla classe di concorso A019 (oggi A046), veniva individuata la **disponibilità di 51 posti comuni e 30 posti di potenziamento** sui predetti posti comuni, come da allegato allo stesso decreto (Cfr. Allegato 14 – decreto e ripartizione potenziamento estrazione A019).

Con successiva **nota del Ministero resistente, prot. n. AOOUSPCZ n. 5319 del 22 giugno 2016** (Allegato 15) veniva pubblicata la **disponibilità dei posti prima dei movimenti nelle scuole secondarie superiori OD 2016/2017** che – per la classe di concorso A019 (oggi A046) – venivano individuati in numero pari a **27**.

**Dal bollettino dei trasferimenti dell'anno 2016 (Cfr. Allegato 13), risultano assegnati nella provincia di Catanzaro (Ambiti Calabria001 e Calabria002) n. 14 docenti.**

Dalla disamina degli atti amministrativi innanzi citati parrebbe che all'esito della procedura di mobilità dell'anno 2016, se la matematica non ci inganna, **sarebbero residuati** – nella peggiore delle ipotesi – **n. 13 posti non assegnati** (27 posti disponibili prima della mobilità – 14 docenti assegnati nelle operazioni di mobilità).

Ma vi è di più!

➤ Scorrendo l'elenco dei trasferimenti disposti presso i due ambiti provinciali di Catanzaro, fatte salve le precedenze per ragioni di salute e le altre **legittime** precedenze, secondo le previsioni della legge e del CCNI di riferimento, alcuni docenti vantano punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente che, pertanto, avrebbe avuto diritto ad essere collocato nella loro posizione, piuttosto che essere “spedito” a centinaia di chilometri dalla propria casa, dalla propria famiglia e, soprattutto, dalla propria bimba in tenera età (all'epoca dei fatti di soli 10 mesi!).



Come detto, nell'immediatezza della pubblicazione dei movimenti, il ricorrente ha inoltrato agli uffici territoriali del Ministero resistente istanza di accesso agli atti relativi alle posizioni dei docenti trasferiti negli ambiti provinciali calabresi, con punteggio inferiore al proprio.

Solo per alcune delle posizioni oggetto di domanda è stato concesso al ricorrente l'accesso, poiché per la stragrande maggioranza di esse alcun riscontro si è ottenuto e/o alcuna comunicazione è stata fornita rispetto ad un generico impegno a consentire la visione non appena gli atti fossero stati trasmessi dall'Amministrazione detentrica (come se l'Amministrazione non fosse sempre la stessa!) (Allegato 16).

Ad ogni modo, alcune delle "anomalie" evidenziate dal Prof. Pagliaro all'Amministrazione, in sede di istanza di conciliazione, hanno trovato conferma nella poca documentazione messa a disposizione in sede di accesso agli atti, ma alcun intervento in autotutela – sebbene richiesto dal ricorrente – è stato adottato in merito.

Non rimane altro – dopo i vani tentativi espletati – di adire Codesta Spett.le Autorità Giudiziaria, affinché possa essere finalmente ristabilita la giustizia e l'equità.

In aggiunta alle palesi violazioni di legge suesposte, che hanno contraddistinto l'intera procedura di mobilità straordinaria dell'anno 2016, il Prof. Giuseppe Pagliaro è stato ulteriormente pregiudicato dall'erronea assegnazione di alcuni docenti in particolare, rimasti nelle proprie case, sebbene titolari di un punteggio inferiore al ricorrente.

Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti posizioni:

**Docente Quaranta Maria.**

La docente in parola è stata assegnata nella provincia di Catanzaro, usufruendo della precedenza di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nella qualità di coniuge di militare trasferito d'autorità.

In sede di accesso agli atti, al Prof. Pagliaro è stato consentito di visionare la domanda della docente e la documentazione dalla stessa allegata a comprova della dichiarata condizione di precedenza.

In particolare, dall'Attestato di servizio rilasciato al sig. [REDACTED], coniuge militare della docente in parola (come da dichiarazione a firma della docente



medesima), emerge che lo stesso sarebbe stato trasferito d'autorità dal Nucleo di polizia tributaria (ovvero Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria) della Guardia di Finanza di Catanzaro al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro (Cfr. Allegato 17).

***È singolare che il certificato di servizio in parola risulti acquisito agli atti dell'Amministrazione resistente in data successiva all'effettuazione delle operazioni di mobilità, ed addirittura in data successiva a quella dell'istanza di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente*** (Cfr. Allegato 17 – Rif. Prot. n. MIUR.AOOU SP CZ.REGISTRO UFFICIALE (I).0007951.25-08.2016)!!!

Ad ogni modo, una mera verifica sul portale IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni, facilmente effettuabile da chiunque (Cfr. estratti Allegato 18) avrebbe consentito all'Amministrazione resistente di appurare che nel riferito trasferimento d'autorità, **l'ufficio provenienza e quello di destinazione sono ubicati nella medesima sede, vale a dire Catanzaro, Piazza Marconi, n. 1.**

Orbene, per meglio chiarire la *ratio* della precedenza concessa ai coniugi dei militari trasferiti d'ufficio, è opportuno dare atto dell'evoluzione normativa intervenuta in materia.

Originariamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 10 marzo 1987, n. 100, il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 [tra cui rientra la Guardia di Finanza] che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.

L'art. 2268, comma 1, n. 842, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha abrogato la legge in parola, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1.

L'articolo 17 dalla legge 28 luglio 1999, n. 266, indicato dall'Amministrazione, attualmente in vigore, recita testualmente: *“Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia*



*impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina."*

L'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, ai commi 1 e 1 *bis*, ha inteso estendere l'applicazione del predetto articolo 17 della legge 29 luglio 1999, n. 266 anche al coniuge convivente del militare collocato in congedo o in aspettativa per riduzione dei quadri, cui è stata riconosciuta la precedenza all'assegnazione di un posto nella sede del domicilio eletto all'atto del collocamento in congedo o del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, ovvero, in mancanza, nella sede più vicina.

Il comma 2 dell'articolo 2 appena citato dispone espressamente che le disposizioni dell'articolo 17 della legge n. 266/1999 si applicano a tutto il personale indicato all'articolo 1, comma 1.

A sua volta, siffatta norma di legge individua in maniera espressa il personale militare oggetto di regolamentazione nei seguenti termini: *"1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi."*

Ed allora già la normativa individua in modo chiaro cosa deve intendersi per trasferimento d'autorità del militare, anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti in favore del coniuge dipendente pubblico, *alias* un **trasferimento disposto d'ufficio, da una sede ad un'altra SITA IN COMUNE DIVERSO da quello di provenienza.**



Se ciò non bastasse, può aggiungersi che la Corte Costituzionale, con sentenza 30 maggio 2008, n. 183, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge n. 266/1999, in merito alla violazione dell'articolo 97 della Costituzione.

Ad avviso del giudice rimettente la disposizione impugnata attribuisce al dipendente pubblico, coniuge di militare trasferito di autorità, un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento, attraverso il trasferimento (definitivo), ovvero il comando (temporaneo), il quale ultimo comprimerebbe irragionevolmente gli interessi dell'amministrazione di provenienza, che sarebbe costretta, per sostituire la persona comandata, ad assumere personale per far fronte ad esigenze permanenti, dovendo altresì retribuire la persona comandata in aggiunta a quella che la sostituisce e sopportare un "divario permanente" fra la propria dotazione organica e il personale effettivamente in servizio.

A parere della Corte *"La finalità dell'istituto del ricongiungimento del coniuge di militare trasferito, previsto dalla disposizione impugnata, è di tener conto contemporaneamente di due diverse esigenze: da un lato, quella del buon andamento (art. 97 Cost.) dell'amministrazione militare, la quale richiede un regime di più accentuata mobilità del rispettivo personale, per cui è previsto un «trasferimento d'autorità»; dall'altro lato, l'esigenza di tutela dell'unità familiare (art. 29, secondo comma, Cost.), che, in mancanza di tale istituto, per il militare e la sua famiglia risulterebbe compromessa, proprio a causa del particolare regime di mobilità che ne connota lo status. Il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia, che, come questa Corte ha riconosciuto, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995). Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell'ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore. Inoltre, la legittimità di una disposizione legislativa, rispetto al parametro*



*dell'art. 97 della Costituzione, deve essere valutata tenendo conto dei suoi effetti sul buon andamento della pubblica amministrazione complessivamente intesa, non già di singole sue componenti, isolatamente considerate.*

*Nel caso in esame, se è vero che l'istituto del ricongiungimento sottrae un dipendente ad un'amministrazione, è vero altresì che esso attenua i disagi provocati dalla mobilità del dipendente di un'altra amministrazione....In conclusione, ove si assuma una prospettiva più ampia di quella da cui il rimettente ha preso le mosse, che tenga conto sia del complesso dei valori costituzionali in considerazione, sia degli effetti che la norma produce sul buon andamento dell'amministrazione pubblica in generale, deve ritenersi che la scelta del legislatore, costituendo un bilanciamento non irragionevole delle esigenze e degli interessi che vengono in rilievo, non si ponga in contrasto con l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento.”*

Nel caso che ci occupa, il trasferimento d'autorità che avrebbe dato diritto alla precedenza alla docente Quaranta Maria nell'assegnazione di un posto in provincia di Catanzaro, è avvenuto tra due uffici della medesima Autorità, **posti nella stessa sede del medesimo comune** (Catanzaro, Piazza Marconi, n. 1).

Ciò nulla ha a che vedere con la finalità del ricongiungimento familiare cui tende la normativa invocata, per come si evince dalla stessa lettera delle norme di legge in materia, e per come chiarito dalla stessa Corte Costituzionale.

Assodato che la docente NON ha diritto alla precedenza invocata, la stessa – titolare di un punteggio pari a 12 punti è stata destinataria di un posto in provincia di Catanzaro che, invece, sarebbe spettato al ricorrente, titolare di un punteggio maggiore!

### **Docente Mannello Bruno**

Il docente in parola è stato **assegnato in soprannumero presso la provincia di Catanzaro, con punti “ZERO”**, come si desume dal prospetto “Risultati-II-Grado-Fasi-BCD-NON-Soddisfatti-Fasi-B3-e-C”, ove occupa il posto 339 (Allegato 19 – 19 bis).

Per quale ragione il docente non è stato destinatario di un'assegnazione in qualunque altra provincia d'Italia, al pari dei suoi colleghi?

Per quale giuridica motivazione è stato assegnato in soprannumero nell'ambito provinciale di precedente assegnazione?



Per quale giuridica motivazione il Prof. Giuseppe Pagliaro, titolare di 37 punti non è rimasto assegnato all'ambito provinciale n. 1 di Catanzaro, ove era stato immesso in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 ed è stato, invece, trasferito all'Ambito Territoriale 002 della Basilicata?

Non esiste alcuna giuridica motivazione rispetto a siffatte determinazioni amministrative, che appalesano tutta la propria illegittimità!

Oltre tutto, il docente Mannello Bruno, assegnato in soprannumero, nell'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto l'utilizzazione provinciale presso l'I.P.A. di Chiaravalle C.le (CZ) (2 ORE CZRA007011+ ORE 2 CZRA007509 e 14 ORE a disposizione), con ciò svolgendo regolarmente la propria attività lavorativa di insegnante in casa propria (Allegato 20 – pag. 8 del file pdf.).

Nell'anno 2017/2018, il docente Mannello ha ottenuto l'assegnazione della sede presso l'IS di Girifalco (CZ), a seguito di operazione surrogatoria dell'ATP di Catanzaro per l'assegnazione dell'incarico triennale ai docenti titolari di ambito, rimasti privi di sede dopo la fase dell'individuazione per competenza da parte dei Dirigenti Scolastici (Allegato 21) e, ancora non pago della situazione a suo vantaggio, ha addirittura chiesto ed ottenuto per lo stesso anno scolastico, l'assegnazione provvisoria provinciale presso l'IS di Chiaravalle C.le (CZ), con ciò continuando a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa di insegnante a casa propria!!! (Allegato 21bis).

Per l'anno 2018/2019 lo stesso docente Mannello ha ottenuto – addirittura – il trasferimento provinciale dall'ambito Calabria 002 all'ambito Calabria 001 (entrambi in provincia di Catanzaro), su scuola SERALE ed è, pertanto, titolare di un posto su classe di concorso A046 nell'ambito provinciale di prima assegnazione dell'odierno ricorrente, dal quale quest'ultimo è stato illegittimamente trasferito, a differenza del Mannello, mantenuto in sede sebbene dichiarato in “soprannumero” (Allegato 22 file pdf. - 22bis file xls.).

Assodato che il docente NON aveva alcun diritto di rimanere assegnato, sebbene in “soprannumero” presso la provincia di Catanzaro, lo stesso – titolare di un punteggio pari a ZERO punti è stato destinatario, nel corso degli anni scolastici successivi alla mobilità, di un posto nella medesima provincia di Catanzaro ed ha anche ottenuto il trasferimento provinciale nell'ambito Calabria 001, che era quello di prima assegnazione del ricorrente e che a questi sarebbe



spettato, in quanto titolare di un punteggio maggiore!

### **Ulteriori docenti nella medesima posizione del Mannello**

Sebbene il ricorrente rappresenti il proprio interesse per l'assegnazione nel comune di Catanzaro, ovvero in uno dei comuni vicini secondo l'ordine di prossimità con la propria residenza e nel rispetto del proprio punteggio, è d'uopo evidenziare che in tutti gli ambiti provinciali della Regione Calabria (ad eccezione di Crotone, ove ciò non è avvenuto) altri docenti, tutti con punteggio inferiore rispetto al ricorrente, sono rimasti assegnati nelle province di rispettiva titolarità, per come si desume dalle estrazioni provinciali del predetto prospetto "Risultati-II-Grado-Fasi-BCD-NON-Soddisfatti-Fasi-B3-e-C" (Allegati 23, 24 e 25).

Questo costituisce un ulteriore elemento utile ad acclarare la palese illegittimità della procedura di mobilità straordinaria dell'anno 2016/2017 e del suo effettivo svolgimento!

### **Ulteriori docenti assegnati agli ambiti della Regione Calabria**

In aggiunta agli specifici casi in precedenza esaminati, innumerevoli altre posizioni di altrettanti docenti sono suscettibili di porsi in palese contrasto con i principi generali vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, in particolare scaturenti dalla Carta Costituzionale; rispetto ad essi – tuttavia – non è consentita una puntuale disamina e contestazione, atteso che le legittime richieste di accesso ai rispettivi atti non sono state evase dall'Amministrazione resistente, che ha ulteriormente evidenziato il proprio atteggiamento antiggiuridico nei confronti del ricorrente, titolare indiscusso di una situazione giuridica meritevole di ogni più ampia considerazione e tutela.

Rispetto alle medesime posizioni si eccepisce – in assenza di prove contrarie, che non sono fornite dall'Amministrazione resistente – l'insussistenza di condizioni di precedenza e/o, comunque, l'illegittima assegnazione presso gli ambiti provinciali della Regione Calabria in dispregio alla situazione giuridicamente rilevante del Prof. Giuseppe Pagliaro, disattesa e violata senza alcuna valida giuridica motivazione.

Si individuano nella categoria degli "ulteriori docenti assegnati agli ambiti della Regione Calabria" anche tutti i destinatari di provvedimenti giurisdizionali, che hanno ottenuto la propria assegnazione a seguito di contenziosi, ai quali è



rimasto estraneo il ricorrente; siffatti provvedimenti giurisdizionali – nei suoi confronti – devono essere disapplicati.

Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti posizioni:

### **Docente La Grotteria Sergio**

L'Amministrazione resistente ha adottato il provvedimento prot. n. 3904 del 19.04.2019 (Allegato 26) di esecuzione della Sentenza n. 272/2018 pubblicata in data 19/09/2018 e resa in giudizio n. 3115/2016 (Allegato 27), con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia ha accolto il ricorso, prodotto dal prof. La Grotteria Sergio, accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'a.s. 2015/16, con condanna del MIUR all'adozione dei consequenziali provvedimenti atti a consentire l'immissione in ruolo.

Si legge nell'atto pubblicato in rete che all'esito del provvedimento giurisdizionale, con nota MIUR – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio III nr. prot. 9928 del 13.03.2019, per il prof. La Grotteria Sergio, con **52 punti derivanti dalla GAE** per la classe di concorso A046, è stata individuata quale provincia assegnabile nella fase C del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2015, la provincia di Catanzaro, che viene indicata come preferenza n. 2.

A seguito di ciò è stata adottata la comunicazione del MIUR – U.S.R. Calabria, Ufficio I Settore III, nr. prot. 2313 del 19.03.2019, richiamata nel provvedimento predetto, avente ad oggetto: *“esecuzione sentenza n. 272/2018 del Tribunale di Vibo Valentia – partecipazione piano straordinario di assunzione L. n. 107/2015 – La Grotteria Sergio del TAR del Lazio n. 15457/2018”*.

In considerazione delle premesse che precedono, il prof. La Grotteria Sergio è stato immesso in ruolo in soprannumero nella provincia di Catanzaro, per la classe di concorso A046, con decorrenza giuridica dall'a.s. 2015/16, ed assegnato temporaneamente, per l'A.S. 2018/19, all' I.T.A. “V. EMANUELE II” – CM: CZTA021035 di Catanzaro.

Si rileva, innanzitutto, che il provvedimento di individuazione dell'ambito territoriale di immissione in ruolo è palesemente nullo per violazione di legge, atteso che difetta totalmente di motivazione in ordine alla medesima



individuazione; posto la sentenza in parola (Cfr. Allegato 27) nulla dispone in ordine alla “collocazione territoriale” del docente, non è dato comprendere – né si desume dai provvedimenti emessi – per quale ragione giuridica sia stata scelta la provincia di Catanzaro quale sede di immissione in ruolo, tra l’altro costituente la preferenza n. 2!!!.

È questa è già una prima palese illegittimità!!!

Ma vi è di più.

Il Prof. Pagliaro, nella GAE di appartenenza (Catanzaro), prima dell’immissione in ruolo, occupava il posto n. 13 con **151 punti** (Allegato 28, pag. 14), di gran lunga superiori rispetto a quelli del docente La Grotteria.

Orbene, il docente in parola è stato assegnato alla provincia di Catanzaro, in sede di assegnazione DEFINITIVA, sebbene il suo punteggio fosse di molto inferiore rispetto a quello dell’odierno ricorrente.

Ma vi è di più!

Il medesimo docente NON HA MAI PARTECIPATO ALLA MOBILITÀ STRAORDINARIA, contrariamente a tutti i suoi colleghi immessi in ruolo con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2015/2016, per cui è rimasto assegnato ad una sede vicino casa.

Ciò ha determinato una ingiustificabile disparità di trattamento tra docenti nella stessa posizione giuridica, almeno sotto un duplice punto di vista:

- 1) il Prof. La Grotteria, pur disponendo di un punteggio di partenza di molto più basso rispetto al Prof. Pagliaro (**52 punti rispetto al 151!**) ha ottenuto un trattamento giuridico differenziato, che lo ha avvantaggiato, rispetto all’odierno ricorrente, anch’egli immesso in ruolo per l’anno scolastico 2015/2016 nella provincia di Catanzaro, essendo stato assegnato ad una sede vicino casa;
- 2) non è stato obbligato a proporre domanda di mobilità nazionale e non ha mai neanche corso il rischio di essere spedito a centinaia di chilometri dalla propria famiglia, mentre per il Prof. Pagliaro questo rischio, purtroppo, si è concretizzato nella realtà!

### **Docente Sanso Rosanna**

La docente Sanso, in esito alla procedura di mobilità straordinaria, è stata assegnata all’Ambito territoriale di Pistoia e, a seguito di tentativo di



conciliazione, è stata assegnata in via definitiva, con provvedimento dell'Amministrazione resistente prot. 0003486.12-04-2017, all'ambito territoriale 5 della stessa provincia (Allegato 29).

Orbene, l'assegnazione in ambito territoriale in esito a conciliazione, non può pregiudicare i diritti del terzo concorrente con punteggio maggiore, perché la conciliazione è un negozio giuridico, come tale produce effetti fra le sole parti e per sua natura non è opponibile ai terzi (art. 1372 cod.civ.).

In ragione di ciò non è un titolo spendibile nella procedura di mobilità.

La Corte d'Appello di Roma, nel decidere una controversia instaurata dal docente Sutura Sardo (di cui si discorrerà appresso) che chiedeva il proprio trasferimento in provincia di Catanzaro, ha evidenziato il principio per cui in presenza di una conciliazione recepita con atti gestionali dell'Ufficio Scolastico periferico, il Giudice Ordinario procede alla disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, se lesivi di posizioni di diritto contrapposte accertate.

Incombe sull'amministrazione l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto gli obblighi contrattualmente assunti rispetto alla gestione della procedura di mobilità e nei confronti di tutti i concorrenti, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, sussistano puntuali vizi, in grado di inficiare specifiche operazioni e specifiche posizioni degli aspiranti (Cfr. sentenza Corte d'Appello di Roma n. 4612/2019 pubbl. il 05/02/2020 – Allegato 30).

Sia consentito sottolineare che la docente **Sanso**, nelle operazioni di mobilità poteva vantare un **punteggio di 27** (Cfr istanza di conciliazione – Allegato 31), nettamente inferiore rispetto a quello vantato dall'odierno **ricorrente**, pari a **37**, per cui anche tale docente ha indebitamente occupato un posto nella Regione Calabria che sarebbe spettato all'odierno ricorrente.

Ma vi è di più!

L'art. 1 co.118 della L.107/2015 ha stabilito che **il piano straordinario di mobilità doveva operare su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento.**

L'assegnazione di un posto in sede conciliativa rende evidente che sussistevano ancora, in Calabria, ulteriori posti, esclusi dal piano straordinario di mobilità, in violazione della L. 107/2015; ne consegue che, anche in sede di conciliazione le



operazioni sono state espletate in violazione dei principi di correttezza e buona fede.

**Si sottolinea in questa sede, in ogni caso, la disparità di trattamento tra la docente Sanso e l'odierno ricorrente, la cui istanza di conciliazione non è stata per nulla considerata, mentre l'altra è stata immediatamente soddisfatta!**

In ultimo, ma non per ultimo, occorre rappresentare che la docente Sanso nell'anno scolastico 2019/2020 ha – in ogni caso – occupato un posto nella provincia di Catanzaro che – comunque – sarebbe spettato al ricorrente, titolare di un punteggio superiore, come si desume dal provvedimento del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Chiaravalle (Allegato 32)!

#### **Docente Sutera Sardo Edmondo**

Il docente in questione è stato assegnato nella provincia di Catanzaro, a seguito della predetta sentenza n. 4612/2019 della Corte d'Appello di Roma (Allegato 30).

Sul presupposto che l'assegnazione della Sanso nell'ambito territoriale 005 di Cosenza fosse illegittima, sebbene effettuata a seguito di espressa richiesta in sede di conciliazione, è stata disposta in favore del docente Sutera Sardo un'assegnazione nell'Ambito Territoriale di Catanzaro, dallo stesso richiesto in sede di mobilità.

Il docente Sutera Sardo, nello specifico, era titolare – al momento della mobilità straordinaria 2016 – di un punteggio pari a 31 punti (Cfr. sentenza), sicuramente inferiore a quello dell'odierno ricorrente; anche siffatta posizione è, pertanto, inopponibile al ricorrente, titolare – già all'epoca della mobilità 2016 – di un punteggio maggiore, pari a 37 punti!!!

Per come statuito dalla Corte d'Appello di Roma, il ricorrente ha il diritto di ottenere un posto nel comune di Catanzaro o comuni vicini nella provincia di Catanzaro (*ex* ambito territoriale 001 di Catanzaro), espressamente richiesto come prima scelta nella propria domanda di mobilità in TUTTI GLI ANNI A PARTIRE DAL 2016!

#### **Docente Andreoni Daniela Francesca**

Nella procedura di mobilità del corrente anno 2020, la docente **Andreoni**, titolare su classe di concorso A046, è stata trasferita nel Comune di Catanzaro



(CZTF010008 – IST. TECN. TECNOLOGICO ST. “E. Scalfaro”), per asserito *“passaggio di cattedra interprovinciale”*, con **punti 43**.

Il prof. **Pagliaro**, in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (Cfr. Allegato 10), nella propria domanda di mobilità interprovinciale per l’A.S. 2020/21, ha espressamente evidenziato la preferenza per il posto di sostegno rispetto a quello comune (in ogni caso richiesto), con punteggio riconosciuto pari a complessivi **punti 83** (ai fini del ricongiungimento al coniuge ed alla propria figlia, esprimendo l’ordine di preferenza delle sedi indicato in domanda (Allegato 33).

Orbene, innanzitutto si rileva che ai sensi e per gli effetti del CCNI sulla mobilità, il movimento da posto comune a posto di sostegno (e viceversa) non è un passaggio di cattedra, ma rientra nella mobilità territoriale, a meno che non venga richiesto per un diverso grado di istruzione.

Siffatta situazione diventa ancora più importante, atteso che – nella valutazione delle domande di mobilità e nell’ordine dei movimenti – la mobilità territoriale interprovinciale cui era interessato il ricorrente è valutata prima rispetto alla mobilità professionale (passaggi di ruolo e passaggi di cattedra interprovinciali), cui asseritamente si riferisce il movimento della docente su specificata.

Ciò significa che nella valutazione delle domande di mobilità del corrente anno 2020, **l’Amministrazione resistente ha ritenuto di non soddisfare la richiesta di mobilità territoriale del prof. Pagliaro** (con gradimento espresso verso il posto di sostegno rispetto a quello comune), **passando ad esaminare SUCCESSIVAMENTE la domanda di mobilità professionale** (peraltro inammissibile) **della docente Andreoni che – invece – è stata soddisfatta.**

Ma allora, all’atto della delibazione della domanda di mobilità territoriale del ricorrente esisteva un posto disponibile che non gli è stato assegnato, sebbene questi potesse vantare – oltre tutto – un punteggio pari a 83 punti, che è stato successivamente ed illegittimamente assegnato alla docente Andreoni, peraltro titolare di un punteggio pari a 43 punti, in sede di mobilità professionale.

L’amministrazione resistente ha, pertanto, violato il CCNI sulle mobilità, almeno, sotto un duplice profilo:

- a) ha violato il fondamentale principio del punteggio nella formazione delle



graduatorie, sicché il ricorrente con 83 punti è stato pretermesso rispetto alla docente Andreoni, soddisfatta con 43 punti;

- b) ha violato l'ordine di effettuazione delle procedure di mobilità alle quali si era obbligato contrattualmente, omettendo di assegnare al ricorrente il posto disponibile in sede di mobilità territoriale, per poi assegnarlo alla docente in questione nella successiva fase della mobilità professionale (di cui, si ribadisce, si contesta la sussistenza dei presupposti normativi!).

Per tali ragioni, il ricorrente proponeva, nell'immediato, reclamo avverso il bollettino dei trasferimenti e contestuale istanza di conciliazione (Allegato 34), che è rimasta – nuovamente – senza esito.

Emerge lampante che le procedure di formazione della graduatoria in questione, nonché – di conseguenza – la medesima graduatoria, si appalesano illegittime e la docente in questione è stata posta in posizione sovraordinata rispetto al ricorrente, pur possedendo un punteggio inferiore.

#### **Docente Florio Maria Patrizia**

Ultima, ma solo in ordine di tempo, è la posizione della docente in questione, la quale – al pari del La Grotteria – in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale (sentenza del Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro e Previdenza, 30.10.2019, n. 1845), è stata riconosciuta titolare del diritto a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'a.s. 2015/2016 e con provvedimento del MIUR – U.S.R. Calabria, Ambito Territoriale di Catanzaro, Ufficio II, nr. prot. 5004 del 26.08.2020 (Allegato 35) si è disposta la sua assunzione a tempo indeterminato.

Si legge nell'atto pubblicato che *“in esecuzione della sentenza n. 1845/2019 (Allegato 36) del 30 ottobre 2019 del Tribunale di ordinario Cosenza – sezione controversie di Lavoro -, in accoglimento del ricorso RG n. 4258/2018, la docente Florio Maria Patrizia (n. 07/09/1964) è individuata con decorrenza giuridica 1 settembre 2015 ed economica dalla effettiva presa di servizio, quale avente titolo all'assunzione nella provincia di Catanzaro, per la classe di concorso A019 ora A046 – Scienze Giuridico – Economiche”*.

Tuttavia, il medesimo provvedimento di esecuzione della sentenza dà atto – immediatamente prima – che la stessa sentenza dispone la *“definitiva*



*assegnazione della docente presso un istituto scolastico nella provincia di Cosenza o, **in subordine**, nelle province di Catanzaro o di Milano”.*

Anche nel caso in oggetto – così come già esposto rispetto alla posizione del La Grotteria – si rileva che il provvedimento di individuazione dell’ambito territoriale di immissione in ruolo è palesemente nullo per violazione di legge, atteso che difetta totalmente di motivazione in ordine alla medesima individuazione; posto che la sentenza in parola dispone espressamente (per come indicato nello stesso provvedimento) una “collocazione territoriale” della docente nella provincia di Cosenza o, **in subordine**, nelle province di Catanzaro o Milano, non è dato comprendere – né si desume dal provvedimento emesso – per quale ragione giuridica sia stata scelta la provincia di Catanzaro quale sede di immissione in ruolo!!!.

È questa è già una prima palese illegittimità!!!

Ma vi è di più.

L’immissione in ruolo della Florio non è stata effettuata neanche in soprannumero!

Al riguardo occorre evidenziare che a seguito della procedura di mobilità nell’organico di diritto del presente anno, nella provincia di Catanzaro, la classe di concorso A046 (ex classe di concorso A019) è stata dichiarata in esubero provinciale, per 4 unità (Allegato 37).

La docente Florio è stata immessa in ruolo, puramente e semplicemente, sebbene fosse stato già dichiarato un esubero provinciale!

Il Prof. Pagliaro, nella GAE di appartenenza (Catanzaro), prima dell’immissione in ruolo, occupava il posto n. 13 con **151 punti** (Allegato 28), di gran lunga superiori rispetto a quelli del docente Florio.

Al riguardo si rappresenta che sebbene dal provvedimento di immissione in ruolo non si dia atto del punteggio posseduto dalla docente nella GAE di appartenenza, la stessa – attualmente inserita per la classe di concorso A046 (Discipline Giuridiche ed Economiche) nella GAE della provincia di Cosenza – occupa il posto n. 51 con **19 punti** (Cfr. Allegato 38 – pag. 25).

Orbene, la docente in parola è stata assegnata alla provincia di Catanzaro, in sede di assegnazione DEFINITIVA, sebbene il suo punteggio fosse di molto inferiore rispetto a quello dell’odierno ricorrente.



Ma vi è di più!

Anche tale docente NON HA MAI PARTECIPATO ALLA MOBILITÀ STRAORDINARIA, contrariamente a tutti i suoi colleghi immessi in ruolo con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2015/2016, per cui è rimasta assegnata ad una sede vicino casa.

Ciò ha determinato una ingiustificabile disparità di trattamento tra docenti nella stessa posizione giuridica, almeno sotto un duplice punto di vista:

- 1) la Prof.ssa Florio, pur disponendo di un punteggio di partenza di molto più basso rispetto al Prof. Pagliaro (**19 punti rispetto al 151!**) ha ottenuto un trattamento giuridico differenziato, che l'ha avvantaggiata, rispetto all'odierno ricorrente, anch'egli immesso in ruolo per l'anno scolastico 2015/2016 nella provincia di Catanzaro, essendo stata assegnata ad una sede vicino casa;
- 2) non è stata obbligata a proporre domanda di mobilità nazionale e non ha mai neanche corso il rischio di essere spedita a centinaia di chilometri dalla propria famiglia, mentre per il Prof. Pagliaro questo rischio, purtroppo, si è concretizzato nella realtà!

\*\*\*\*\*

Tutte le suesposte considerazioni, consentono di acclarare il pieno ed indiscusso diritto del Prof. Giuseppe Pagliaro ad ottenere l'assegnazione nel comune di Catanzaro, ovvero in un comune viciniore rispetto alla residenza propria e del proprio nucleo familiare, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità straordinaria e nel pieno rispetto del proprio punteggio.

All'uopo, occorre rimarcare che l'ordinamento consente al Giudice Ordinario la disapplicazione di atti amministrativi illegittimi, ove lesivi di posizioni di diritto accertate come esistenti (Cfr. sentenza Corte d'Appello di Roma, n. 4612/2019). Laddove non vi fossero posti disponibili alla data attuale, il Prof. Giuseppe Pagliaro chiede espressamente che si disponga la propria assegnazione in via definitiva, ANCHE IN EVENTUALE SOPRANNUMERO NEL COMUNE DI CATANZARO O IN COMUNI VICINIORI SECONDO UN ORDINE DI PROSSIMITÀ RISPETTO ALLA PROPRIA RESIDENZA.

❖ **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

Il *fumus boni iuris* emerge dai fatti sopra esposti e dalla copiosa



documentazione allegata, che dimostrano in maniera incontrovertibile la fondatezza del ricorso ed il sacrosanto diritto del ricorrente ad ottenere la propria definitiva assegnazione nello stesso ambito territoriale individuato all'atto della sua immissione in ruolo, secondo il proprio punteggio.

Il *periculum in mora* emerge dalla circostanza che con decorrenza dal 1° settembre, il Prof. Pagliaro è stato costretto a prendere servizio nella propria sede lavorativa di Potenza.

Ed invero, il Prof. Pagliaro – fatta eccezione per il solo anno scolastico 2016/2017 – ha sempre ottenuto l'assegnazione provvisoria in provincia di Catanzaro, per due anni sulla classe di concorso A046 e per il terzo sul posto di sostegno.

Per l'anno scolastico 2020/2021, il prof. Pagliaro non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria sulla classe di concorso A046 (Allegato 39 – pag. 9) e, in un primo momento, neanche per il posto di sostegno (Allegato 40 – pag. 4) e per tale ragione ha inoltrato ricorso amministrativo (Allegato 41).

In data 31 agosto 2020, l'amministrazione resistente ha disposto la rettifica delle assegnazioni provvisorie disposte, riconoscendo il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria annuale presso l'I.I.S. "V. Emanuele II", di Catanzaro (Allegato 42 – pag. 5).

Con provvedimento m\_pi.AOOUSPCZ. REGISTRO UFFICIALE. Int. 0005218.31-08-2020 (Allegato 43), l'amministrazione ha ritenuto di revocare la precedente assegnazione provvisoria disposta in favore del ricorrente, illegittimamente individuato quale "senza titolo" e per l'asserita mancata disponibilità per il part time.

Avverso tale abnorme provvedimento **il ricorrente** ha proposto immediatamente ricorso amministrativo (Allegato 44), ma – nel frattempo – **ha dovuto prendere servizio nella propria sede di Potenza, per l'avvio del corrente anno scolastico.**

La mancata assegnazione del ricorrente nell'ambito della provincia di Catanzaro, nelle more della definizione del presente giudizio, comporterebbe ulteriori danni gravi e irreparabili.

Invero, per come già evidenziato, il ricorrente avrebbe potuto ottenere la propria definitiva assegnazione, fin dall'anno scolastico 2016/2017, in una sede vicina



alla propria residenza, mentre è stato illegittimamente assegnato a Potenza.

È evidentissimo, quindi, il danno grave ed irreparabile subito dal ricorrente: il *periculum* è ravvisabile nella distanza tra il luogo di residenza del ricorrente e la sede di servizio con notevole pregiudizio, nonché il disagio che patirebbe il ricorrente, costretto a riorganizzare la propria vita familiare ed a distaccarsi dal proprio nucleo familiare.

Il ricorrente in particolare, per prendere servizio nella sede di titolarità è costretto ad affrontare notevoli sacrifici, esponendo a gravi disagi la propria famiglia anche tenuto conto delle oggettive difficoltà nel raggiungimento della sede, soprattutto nei periodi invernali, che determinano l'impossibilità giornaliera di rientro presso la propria residenza, **impedendogli di stare accanto alla propria bimba di soli quattro anni, estremamente legata al proprio papà, tanto da aver già dimostrato il proprio disagio per sua la preannunciata mancanza in casa** (Allegato 45 – Certificato pediatra).

Non solo!

Siffatta situazione costringerebbe lo stesso a prendere in affitto un appartamento, che comporta anche un notevole sacrificio economico, soprattutto nell'attuale periodo in cui il Prof. Pagliaro è in regime orario *part time* (unica circostanza che ha consentito le assegnazioni provvisorie annuali dei precedenti anni scolastici e che, paradossalmente, l'avrebbe impedita nel corrente anno scolastico!).

Si impone, pertanto, la necessità di una misura cautelare in corso di causa, che consenta al ricorrente – nelle more dello svolgimento dell'ordinario processo di cognizione – di prendere servizio presso una sede vicina alla propria residenza, al fine di metterlo nelle condizioni di poter concretamente svolgere il proprio ruolo di padre e marito, oltre che di insegnante e garantire il pieno rispetto della sua dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia dello stesso, nonché la promozione della sua piena integrazione nella famiglia e nella società.

È doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dal ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale del ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.



Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura e la conseguente erronea mancata assegnazione della sede definitiva da parte del Ministero, nonché le assegnazioni di altri docenti, successivamente effettuate su posti che sarebbero spettati al ricorrente, abbia determinato, e continui a determinare, seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico e soprattutto inerenti la sfera degli affetti familiari che il ricorrente rischia di dover affrontare.

Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) “...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del “principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione”; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...”.

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento al ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

In alcuni casi di erronee assegnazioni di docenti, la giurisprudenza ha avuto occasione di evidenziare che “Relativamente al *periculum in mora* parimenti, si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione dello stesso, situazione che risulta aggravata anche dai maggiori impegni economici. La sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, merita quindi diretta ed immediata tutela” (in termini Tribunale di Roma, ordinanza 12.12.2016).

“Circa il *periculum*, lo stesso è più che evidente, è in re ipsa. In re ipsa



*rapportato ad una fattispecie di trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, oltre che con evidenti esborsi che, se rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresenta un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore” (cfr Ordinanza Tribunale di Ravenna- sez. Lavoro n. 444/2017 del 03.02.2017 – RGL 1162/2016 ).*

Appare opportuno richiamare l’ordinanza del 18.11.2016 del Tribunale di Palermo, sez. Lavoro che ha accertato la sussistenza del requisito del *periculum in mora*: *“Deve quindi ritenersi ricorrere il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari della lavoratrice, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post”* ed ancora *“Numerosi sono, infatti, i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d’urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (ex multis Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, che ha ribadito che in caso di trasferimento del lavoratore, l’irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore).*

In conclusione si deve ritenere che, nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti previsti dall’art. 700 cpc e cioè il *fumus boni iuris*, che è dato dalla evidente violazione da parte della resistente amministrazione delle vigenti disposizioni di legge, e del *periculum in mora*, che è dato dal gravissimo ed altrettanto irreparabile pregiudizio consistente nella notevole distanza tra la residenza e la sede di lavoro per il Prof. Pagliaro, che non potrà soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all’Ill.mo Giudice del Lavoro adito:



- a.** In via cautelare, con provvedimento inaudita altera parte e/o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, disapplicare, sospendere e/o annullare gli effetti negativi per il ricorrente dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Amministrazione resistente e/o ritenere non opponibili al ricorrente i provvedimenti giurisdizionali di assegnazione di docenti negli ambiti territoriali di gradimento del ricorrente medesimo;
- b.** Per l'effetto, sempre in via cautelare e nelle more della definizione del presente giudizio, disporre l'assegnazione del ricorrente, anche in eventuale soprannumero, nel comune di Catanzaro, ovvero, in uno dei comuni della provincia di Catanzaro ed in via subordinata, in comune viciniore della regione Calabria, secondo le preferenze espresse e sempre secondo un ordine di prossimità rispetto alla propria residenza, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio;
- c.** Nel merito, accertare e dichiarare illegittimo il trasferimento e/o assegnazione del ricorrente presso l'Ambito 0002 Basilicata;
- d.** Accertare e dichiarare, inoltre, il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegnazione della propria sede definitiva, nel comune di Catanzaro, ovvero, in uno dei comuni della provincia di Catanzaro ed in via subordinata, in comune viciniore della regione Calabria, secondo le preferenze espresse e sempre secondo un ordine di prossimità rispetto alla propria residenza, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio;
- e.** Per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'amministrazione resistente, e/o annullamento dei loro effetti negativi per il ricorrente e/o loro disapplicazione, e/o declaratoria di inopponibilità al ricorrente dei provvedimenti giurisdizionali successivamente intervenuti, laddove lesivi della legittima situazione di diritto soggettivo in capo al ricorrente medesimo, di disporre l'assegnazione della sede definitiva, anche in eventuale soprannumero, nel comune di Catanzaro, ovvero, in uno dei comuni della provincia di Catanzaro ed in via subordinata, in comune viciniore della regione Calabria, secondo le preferenze espresse e



secondo un ordine di prossimità rispetto alla propria residenza, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio;

**f.** con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara, che il valore della presente controversia è indeterminato e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 259,00.

Si producono gli atti e i documenti secondo l'ordine in cui sono stati richiamati nel presente ricorso.

Con la più ampia ed espressa riserva di allegare ulteriori documenti, anche all'esito delle avverse difese.

Catanzaro, 1 settembre 2020

Avv. Giuseppe Pagliaro

Avv. Gianluca Bellacoscia

